



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

PIANEZZE (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

PIANEZZE (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 156/2020/PRNO del 21 ottobre 2020

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 156/2020/PRNO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 21 ottobre 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 50/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Pianezze, ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	94.762,33	60.165,28
Equilibrio di parte capitale	36.574,55	131.938,15
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	131.336,88	192.103,43

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

Per entrambi gli esercizi, il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie (pari a zero).

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	377.526,72	482.805,98
Residui attivi	520.988,24	323.793,29
Residui passivi	370.688,79	268.647,87
FPV	248.856,27	233.771,16
Risultato di amministrazione	278.969,90	304.180,24
Totale accantonamenti	144.908,33	191.512,75
Di cui: FCDE	14.397,41	22.688,23
Totale parte vincolata	-	-
Totale parte destinata agli investimenti	10.796,19	20.532,23
Totale parte libera	123.265,38	92.135,26

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	166.939,73	143.855,98	86%	129.013,45	105.104,76	81%
Tit.1 competenza	1.116.625,89	1.010.696,19	91%	1.106.220,26	1.028.493,84	93%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	51.742,64	46.900,60	91%	60.767,79	49.407,75	81%
Tit.3 competenza	284.104,99	227.574,21	80%	332.890,34	264.745,44	80%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	377.526,72	482.805,98
Anticipazione di tesoreria	-	-
Cassa vincolata	-	-
Tempestività dei pagamenti	SI	SI

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	1.631.348,01	1.490.004,75

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- i rendiconti sono stato approvati nei termini;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- non sono segnalate situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

3. Con riferimento al rendiconto 2015, la Sezione aveva raccomandato al Comune di Pianezze, con deliberazione n. 54/2018/PRNO, la tempestività nell'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) nei termini di cui all'art. 169, comma 1, TUEL e l'accoglimento della segnalazione formulata dall'Organo di revisione in merito al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 29 e 33 del D.lgs. 33/2013.

4. In relazione agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con note prot. n. 2048 del 15/4/2020 e prot. n. 2337 del 4/5/2020.

5. Il Sindaco e il Revisore hanno fornito riscontro con note n. 1681/2020 (acquisita a prot. n. 2204 del 24/4/2020) e n. 2193/2020 (acquisita a prot. n. 2978 del 3/6/2020).

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica della presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno - oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i. - e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive

segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del decreto legislativo n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto - tutt'oggi vigente e nel quale, dunque,

permane ancora la natura collaborativa unitamente al più recente carattere cogente - il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Pianezze, si rilevano i seguenti profili.

1. La Sezione ha rilevato che dall'analisi dei dati contenuti in BDAP risulta che nel rendiconto 2017 il fondo contenziosi è pari a euro 0.

Nel parere dell'Organo di Revisione sul rendiconto 2017, tuttavia, si suggeriva di monitorare eventuali passività potenziali derivanti da contenziosi in essere e di farsi rilasciare dai legali una relazione periodica sullo stato dei contenziosi nonché si proponeva di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per passività potenziali per contenziosi.

Nel rendiconto 2018 risulta, invece, un accantonamento al fondo contenziosi per euro 42.024,46.

La Sezione, prendendo atto che a partire dal 2018 il predetto fondo è stato costituito, ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa alla sua istituzione e, dunque, all'importanza della sua corretta quantificazione secondo i criteri delineati nel D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, Allegato 4/2, punto 5.2 lettera h).

È noto, infatti, che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del

bilancio (art. 193 TUEL).

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha, quindi, sottolineato: *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”*.

2. La Sezione, avendo rilevato l’assenza di quote vincolate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2017 e 2018, in sede istruttoria ha chiesto al Comune chiarimenti in proposito.

L’Ente ha dichiarato *“con riferimento alla assenza di quote vincolate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2017 e 2018, la corretta applicazione della normativa di cui all’art. 187 del TUEL, in quanto non erano confluite nell’avanzo somme accertate con vincolo di destinazione, ad es. contributi per investimenti, mutui, ecc.”*.

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato dal Comune, raccomanda la corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 187 TUEL.

3. La Sezione, inoltre, non risultando altresì cassa vincolata in nessuno dei due esercizi e tenuto conto che alla domanda 2 della Sezione I del Questionario (in merito all’aggiornamento della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018) l’Organo di Revisione afferma che *“non ricorre la fattispecie”*, ha chiesto all’Ente chiarimenti in proposito.

L’Ente ha dichiarato che *“si conferma, con riferimento alla assenza di cassa vincolata negli esercizi 2017 e 2018 e alla risposta alla domanda 2 della sezione I, la corretta applicazione della normativa vigente”*.

La Sezione, prendendo atto della risposta fornita, ritiene comunque opportuno ricordare l’importanza in termini generali della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n.

31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

4. Con riferimento alla Sezione I.III del questionario sul rendiconto 2018, la Sezione ha rilevato che la tabella 2.2 *“Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate ...”* non risultava compilata nelle colonne relative agli esercizi antecedenti al 2018.

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti, ha evidenziato che *“le colonne relative agli esercizi precedenti al 2018 non sono state compilate perché erano presenti dati relativi agli esercizi precedenti, riportati in sola visualizzazione nelle tabelle, precaricati dai questionari inviati dall'ente, che hanno dato l'impressione che la tabella fosse già compilata in quella parte, mentre i dati dovevano probabilmente essere digitati nuovamente e salvati. ...”* e ha allegato le relative tabelle.

Da tali tabelle si evince l'accantonamento a FCDE per i residui relativi a TARSU/TIA/TARI/TARES.

La Sezione raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari. Più in generale raccomanda altresì il rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 nella quantificazione del FCDE che, come noto, costituisce uno dei pilastri della c.d. contabilità armonizzata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Pianezze (VI) raccomanda all'Ente il rispetto delle norme e dei principi contabili nei termini esposti nella parte motivazionale nonché la corretta compilazione dei Questionari.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pianezze (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini